COMUNE DI LURAS
Provincia di OLBIA - TEMPIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 28-02-18

Oggetto:	Addizionale comunale all'IRPEF - Approvazione del Regolamento e determinazione dell'aliquota per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18:40, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

Con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai Singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Con l'intervento dei Signori Consiglieri:

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA	P	SCANO GIACOMINA	P
AZZENA MAURO	P	TONDINI MARIA GIUSEPPINA	P
GIUA PIETRO	P	PIRISINU ANTONIO	A
MENCONI ROSARIO	P	USAI GIOVANNI	A
SCANU ANTONICA	P	SANNA GIAN MARIO	P
DEPPERU ALESSANDRO	P	LENTINU ANTONELLA PIER PAOLA	A
CORONGIU CHIARA	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CAREDDU MARIA GIUSEPPINA in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Comunale Dott. ADDIS SALVATORE.

..... in continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione come segue:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
- i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n.23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;

che il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in vigore dal 7 aprile 2011, all'art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annui elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due anni;

che il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148 all'art. 1 comma 11 ha abrogato l'art. 5 del Dlgs 14/03/2011 n. 23 sopra richiamato il quale di fatto ha stabilito che i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dell' 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale;

che il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all'art. 172, che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Atteso che le necessità di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2018, alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto di tutte le manovre correttive

poste in essere dal governo centrale, rendono opportuno mantenere il prelievo fiscale già in essere per lo scorso anno;

Visto l'art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016 e come, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che sospende, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe, fatta eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI.

Considerato che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi, utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi ai cittadini occorre procedere pertanto al mantenimento dell'addizionale comunale all'IRPEF e all'approvazione dell'apposito regolamento, secondo le disposizioni richiamate in premessa;

Ritenuto opportuno procedere alla conferma dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle personale fisiche già determinata per l'anno 2017 anche per l'anno 2018 e all'approvazione del relativo Regolamento di cui all'all. 1 della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fissando l'aliquota unica allo 0,4% per il 2018;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018.

Visti il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;
l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;
l'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
l'art.1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;
il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;
il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
l'art. 1, comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006;
il decreto legge n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011;
il decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla legge n. 148 del 14/09/2011;
il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23324 del 31/05/2002;
il vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto del Comune;

l'allegato parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Procedutosi a votazione sul presente argomento nelle forme di legge con il seguente esito:
Consiglieri presenti N° 9
Consiglieri votanti N° 9
Voti favorevoli N° 8
Voti contrari N° 1 (Sanna Gian Mario, minoranza, gruppo "Cambiare tra innovazione ed esperienza")

Udita, inoltre, la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, proposta che, messa in votazione, nelle forme di legge, viene approvata con N° 9 voti favorevoli su 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) confermare anche per l'anno 2018 l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) di approvare l'unito Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che determina l'aliquota unica dell'addizionale comunale nella misura dello 0,4 % per l'anno 2018;
3) di rinviare agli anni successivi al 2018 la determinazione della eventuale soglia di esenzione, in ragione di specifici requisiti reddituali, sulla base delle risultanze contabili derivanti dal riversamento al Comune da parte dello Stato delle somme introitate a tale titolo;
4) di procedere alla pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni inoltrandola, quindi, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5) Dichiarare il presente atto,con separata votazione e ad unanimità di voti,immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. N° 267/2000.

All. 1

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione di C.C. n. __ del _____

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 ALIQUOTE

Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 RISCOSSIONE

Art. 6 LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO

Art. 7 SANZIONI

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni.

Art. 2
ALIQUOTE

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF applicata dal Comune di Luras per l'anno 2018 è pari allo 0,4%.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche che al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale hanno il domicilio fiscale nel Comune di Luras ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,4 % al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'addizionale stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Luras.

Art. 5
RISCOSSIONE

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6
LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO

1. L'addizionale è dovuta senza limiti minimi di versamento e per tutte le fasce di reddito.

Art. 7
SANZIONI

1. Il ritardo o omesso versamento dell'addizionale IRPEF è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471.

Art. 8
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2018 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art. 3, c.1, lett.b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
ADDIS MARIA GIOVANNA

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole

Responsabile del Servizio
ADDIS MARIA GIOVANNA

IL Presidente
CAREDDU MARIA GIUSEPPINA

IL SEGRETARIO
ADDIS SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

La presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 con decorrenza dal 02.03.2018 (art, 124, c.1, T.U. D.Lgs n° 267/2000) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N. 1530 Prot. (art, 125,, T.U. D.Lgs n° 267/2000).

Luras, li 02.03.2018

SEGRETARIO
ADDIS SALVATORE

ESECUTIVITA' IMMEDIATA

☒ Immediatamente esecutiva (art, 134, c.4, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune (art.32 della L. n°69/2009) per gg. 15 dal 02.03.2018

IL DIPENDENTE ADDETTO
Dr. Antonio Dettori